

# **Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011**

del 27 ottobre 2010

---

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato,

conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici, la 48<sup>a</sup> legislatura del Consiglio nazionale termina con la seduta costitutiva del nuovo Consiglio, lunedì 5 dicembre 2011 (art. 57 LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario di questo Consiglio (49<sup>a</sup> legislatura) avranno luogo il 23 ottobre 2011 e, nei limiti delle disposizioni legali, nei giorni precedenti (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2015. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per lo svolgimento delle elezioni nel vostro Cantone.

## **0                   Basi legali**

Le pertinenti basi legali sono la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e la relativa ordinanza del 24 maggio 1978<sup>2</sup>. Per la partecipazione degli Svizzeri all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1975<sup>3</sup> sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e della relativa ordinanza del 16 ottobre 1991<sup>4</sup>, nonché le circolari del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) del 16 ottobre 1991 e del 14 giugno 2002 alle Cancellerie di Stato dei Cantoni e alle rappresentanze svizzere all'estero concernenti i diritti politici degli Svizzeri all'estero<sup>5</sup>; inoltre si applica la circolare del Consiglio federale del 20 agosto 2008<sup>6</sup> ai Governi cantonali, all'attenzione dei Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero.

I Cantoni che in relazione alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 intendono effettuare una prova di voto elettronico devono inoltre attenersi alle indicazioni della circolare del Consiglio federale del 20 settembre 2002<sup>7</sup> ai Governi cantonali concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico).

- 1 RS **161.1**; qui di seguito: LDP; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161\\_1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_1.html)
- 2 RS **161.11**; qui di seguito: ODP; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161\\_11.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_11.html)
- 3 RS **161.5**; qui di seguito: LDPSE; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161\\_5.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_5.html)
- 4 RS **161.51**; qui di seguito: ODPSE; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161\\_51.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_51.html)
- 5 FF **1991 IV 460–464**, **2002 4136–4138**; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/4136.pdf>
- 6 FF **2008 6595–6600**; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/6595.pdf>
- 7 FF **2002 5891–5897**; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2002/5891.pdf>

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni è applicabile l'ordinanza del 3 luglio 2002<sup>8</sup> sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale, mentre riguardo ai partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002<sup>9</sup> sul registro dei partiti. Ai ricorsi si applica anche la legge del 17 giugno 2005<sup>10</sup> sul Tribunale federale.

## 1 Ripartizione dei seggi

L'articolo 149 della Costituzione federale dispone che il Consiglio nazionale si compone di duecento deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ORSCN, il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

*Tabella 1*

1. Zurigo	34	14. Sciaffusa	2
2. Berna	26	15. Appenzello Esterno	1
3. Lucerna	10	16. Appenzello Interno	1
4. Uri	1	17. San Gallo	12
5. Svitto	4	18. Grigioni	5
6. Obvaldo	1	19. Argovia	15
7. Nidvaldo	1	20. Turgovia	6
8. Glarona	1	21. Ticino	8
9. Zugo	3	22. Vaud	18
10. Friburgo	7	23. Vallese	7
11. Soletta	7	24. Neuchâtel	5
12. Basilea Città	5	25. Ginevra	11
13. Basilea Campagna	7	26. Giura	2

## 2 Rappresentanza di donne e di uomini

Dall'adozione dell'articolo 4 capoverso 2 (oggi: art. 8 cpv. 3) della Costituzione federale il 14 giugno 1981, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito familiare, sociale, economico e politico. Ci permettiamo pertanto di attirare la vostra attenzione sull'attuale sottorappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale. Nelle ultime elezioni di questa Camera del 2007 fu attribuito alle donne meno di un seggio su tre (29.5%). Vi è pertanto ancora molta strada da percorrere per raggiungere l'obiettivo di un'equa rappresentanza dei sessi.

<sup>8</sup> RS 161.12; di seguito: ORSCN; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161\\_12.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_12.html)


<sup>9</sup> RS 161.15; di seguito: OPart; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161\\_15.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c161_15.html)

<sup>10</sup> RS 173.110; di seguito: LTF; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c173\\_110.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c173_110.html)

Come mostra il grafico 1, nelle elezioni del Consiglio nazionale del 2007 nessun Cantone aveva una delegazione paritetica e tutti registravano, chi più chi meno, rappresentanze deficitarie; in otto Cantoni sono anzi stati eletti in Consiglio nazionale esclusivamente uomini.

Grafico 1

**Elezioni del Consiglio nazionale 2007: quote di donne e uomini eletti, per Cantoni**



Vi preghiamo di rendere attenti gli elettori del vostro Cantone su un eventuale squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e di mostrare le possibilità esistenti per porvi rimedio.

**3 Disposizioni procedurali generali**

**31 Modalità di voto**

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle *modalità di voto* (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).

**32 Motivi di invalidità e di nullità**

Le disposizioni sui *motivi di invalidità e nullità* secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche alle elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

I Cantoni che in relazione alle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 intendono effettuare una prova di voto elettronico devono tempestivamente farne richiesta al Consiglio federale e presentare tutta la documentazione relativa alle misure attuate per impedire le manipolazioni del voto e per garantire lo spoglio effettivo di tutti i voti come anche il segreto del voto.

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Questo non implica tuttavia che occorra abbandonare il sistema delle schede stampate su carta di colore diverso a seconda del partito.

Se necessario, singoli Cantoni dovranno anticipare di una settimana il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede, al fine di evitare che questi ultimi siano stampati e distribuiti in modo errato.

### **33 Provvedimenti contro le manipolazioni**

Occorre soprattutto provvedere affinché *nessun* elettore deponga più di *un'unica* scheda nell'urna.

Occorre esigere che i Comuni dotati di cabine elettorali poco spaziose le muniscano se del caso di scaffalature simili alle caselle postali, affinché le schede di tutte le liste di candidati possano esservi collocate in modo che tutte siano ugualmente ben visibili.

In previsione delle prossime elezioni del Consiglio nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché gli articoli 5–8 LDP siano rispettati e di assicurarvi che le cassette delle lettere designate dai Comuni per la consegna del voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a scadenze regolari in modo da evitare furti di materiale elettorale. Le cassette devono venir svuotate sotto il controllo di una seconda persona designata nominalmente.

### **34 Pratiche punibili**

A questo proposito ricordiamo l'articolo 282<sup>bis</sup> del Codice penale svizzero, il cui tenore è il seguente:

*Art. 282<sup>bis</sup>*

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.

## 35 Uffici elettorali comunali

I risultati dell'elezione del Consiglio nazionale sono accertati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce *un* ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti:

**351** Un Comune figurante nell'elenco ufficiale dei Comuni *non* istituisce un proprio ufficio elettorale (a causa dell'esiguo numero di abitanti), nel quale vengono compilati i moduli ufficiali 1-4. Lo spoglio delle schede di questo Comune avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte in un Comune vicino più grande.

**352** Un Comune istituisce *diversi* uffici elettorali oppure circondari elettorali (a causa dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1-4 sono allora compilati in ogni ufficio o circondario elettorale.

Per i lavori di spoglio, la conoscenza di queste eccezioni è importante. Vi invitiamo pertanto a trasmettere alla Cancelleria federale le corrispondenti informazioni sugli allegati 3 e 4 entro il 15 giugno 2011.

## 36 Consegna del materiale di voto agli elettori

Al più tardi *dieci giorni* prima del giorno dell'elezione, ossia entro il 13 ottobre 2011, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (cfr. art. 33 cpv. 2 e art. 48 LDP). Questo termine è *più breve* di quello previsto per le votazioni popolari (art. 11 cpv. 3 LDP: da tre a quattro settimane).

**361** Visto il termine molto breve e dato che gli invii postali internazionali sono spesso lenti, per molti Svizzeri all'estero non sarebbe possibile partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale votando per corrispondenza.

Vi preghiamo pertanto di provvedere affinché le schede siano stampate e inviate *il più presto possibile, ma al più tardi una settimana prima del 13 ottobre 2011*, per permettere ai nostri connazionali all'estero di esercitare il loro diritto di voto. Questa raccomandazione si applica anche ai Cantoni che per le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 23 ottobre 2011 intendono effettuare una prova di voto elettronico.

**361.1** Molti Svizzeri all'estero pianificano un *congedo in patria* per l'esercizio del diritto di voto. In questo caso vi è il rischio che, essendo abituati alle scadenze loro accordate per le votazioni popolari, intendano ritirare il materiale di voto nel loro Comune di voto già a partire dal 21° giorno prima dell'elezione, ossia dall'inizio di ottobre 2011. Detto materiale dovrebbe pertanto essere disponibile il più presto possibile, affinché gli Svizzeri all'estero che rimpatriano possano esercitare in modo valido il loro diritto di voto.

**361.2** *Gli impiegati della Confederazione in servizio all'estero* possono utilizzare il servizio di corriere del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per l'invio del materiale di voto. La corrispondenza con le rappresentanze svizzere all'estero è trasmessa in parte per posta o per via aerea, e in parte da compagnie aeree; per la maggior parte delle rappresentanze, le spedizioni nelle due direzioni sono eseguite una sola volta per settimana. I termini di spedizione sono stabiliti nei piani di volo e non possono subire cambiamenti. Quindi, se il materiale di voto venisse trasmesso dai Comuni al servizio del corriere del DFAE soltanto 10 giorni prima della data dello scrutinio, in molti casi sarebbe tecnicamente escluso che questo servizio rinvi le schede ai Comuni entro i termini stabiliti.

Per questo motivo, se possibile i Comuni interessati dovrebbero trasmettere *entro la fine di settembre 2011* al servizio del corriere del DFAE le schede per gli impiegati della Confederazione all'estero, affinché anche questi elettori possano esercitare il loro diritto di voto.

**362** Alla Cancelleria federale devono essere trasmessi tre giochi completi di tutte le schede.

**363** I Cantoni devono convenire in anticipo con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per quanto concerne i Comuni popolosi. Dal canto nostro ricordiamo alla Posta i suoi obblighi legali.

**364** Se l'esecuzione di compiti relativi alle elezioni del Consiglio nazionale è decentralizzata oppure delegata a un organo, i Cantoni devono provvedere affinché l'autorità che decide tale delega (il Cantone medesimo o i singoli Comuni) si assuma la responsabilità che le è attribuita e garantisca, perlomeno mediante controlli adeguati ed efficaci, il corretto svolgimento delle elezioni e il rispetto delle disposizioni della presente circolare.

## **37                    Trasmissione ufficiale delle informazioni**

I Cantoni devono prestare particolare attenzione a quali dati, documenti o informazioni debbano essere trasmessi e a quali servizi federali. L'Ufficio federale di statistica necessita di informazioni sia per le analisi statistiche a breve termine, eseguite nel giorno stesso dell'elezione, sia per i rilevamenti statistici a lungo termine; la Cancelleria federale deve invece redigere *entro pochi giorni* il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura. L'Ufficio federale di statistica e la Cancelleria federale sono molto distanti geograficamente. Adempiendo scrupolosamente tutti i loro obblighi di notifica i Cantoni contribuiscono a evitare inutili lavori di ricerca e perdite di tempo in un periodo di grande urgenza. Il fatto di fornire un'informazione, un documento o dati all'Ufficio federale di statistica non esonera un Cantone dal suo obbligo di notifica nei riguardi della Cancelleria federale, e viceversa.

L'Ufficio federale di statistica informerà tempestivamente i Cantoni sui dati necessari a scopi statistici e sulle possibilità di trasmissione dei dati.

#### **4 Cantoni con il sistema maggioritario**

##### **41 Cantoni interessati**

Nei Cantoni che eleggono un solo deputato in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo *il sistema maggioritario*.

##### **42 Presupposto per elezioni tacite**

Se un Cantone con l'elezione secondo il sistema maggioritario intende procedere a un'*elezione tacita* necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).

##### **43 Maggioranza relativa**

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

##### **44 Procedura in caso di parità di voti**

In caso di *parità di voti* decide la sorte (art. 47 cpv. 1 terzo periodo LDP).

##### **45 Schede bianche e schede nulle**

Prima dello spoglio vengono scartate le *schede bianche e nulle*. Sono segnatamente nulle anche le schede che recano nomi di diverse persone, che non sono ufficiali o che non sono riempite a mano (art. 49 cpv. 1 lett. a, b, c LDP).

##### **46 Verbale d'elezione**

I *risultati* dei candidati eletti e di quelli non eletti che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni delle generalità giusta il modello B (allegato 6; cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

## 47 Indicazione esatta della professione

**471** I motivi d'incompatibilità sono disciplinati dagli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002<sup>11</sup> sul Parlamento in combinato disposto con l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>12</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e con gli articoli 6–8 e l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>13</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Ne consegue che non possono far parte né del Consiglio nazionale né del Consiglio degli Stati le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl), i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione (art. 14 lett. b LParl), il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, salvo se leggi speciali dispongono altrimenti (art. 14 lett. c LParl), e i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl); inoltre i membri di organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl; per un elenco si veda in FF 2006 3719–3724 = <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>), e infine le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl; per un elenco si veda in FF 2006 3719–3724 = <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>). Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate<sup>14</sup>. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre al proprio Consiglio una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è in seguito presa dal Consiglio competente.

Per quanto concerne la *procedura*, secondo l'articolo 15 della legge sul Parlamento spetta all'interessato dichiarare per quale delle due cariche opta. I motivi d'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl); gli altri motivi d'incompatibilità (art. 14 lett. b–f LParl) prevedono che il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo egli non abbia cessato di esercitare l'altra funzione (art. 15 cpv. 2 LParl). In base all'articolo 173 numero 2 capoverso 2 della legge sul Parlamento questa normativa è entrata in vigore all'inizio della legislatura uscente.

<sup>11</sup> RS 171.10; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171\\_10.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html)

<sup>12</sup> RS 172.010; in seguito: LOGA; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172\\_010.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_010.html)

<sup>13</sup> RS 172.010.1; in seguito: OLOGA; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172\\_010\\_1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_010_1.html)

<sup>14</sup> FF 2006 3719; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>

**472** Occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione esatta della professione* nel caso dell'elezione di candidati che *lavorano al servizio della Confederazione*. È indispensabile precisare la professione nel processo verbale affinché agli eletti possa essere tempestivamente chiesto di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare nel caso di incompatibilità<sup>15</sup>.

**473** Gli impiegati della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv. 2 LParl).

**474** In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure il cancelliere della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

## **48                   Altri candidati**

I candidati che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono stati eletti non devono essere iscritti nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale indicato sotto la rubrica «*altri*».

## **5                     Cantoni con il sistema proporzionale**

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i seguenti compiti:

### **51                   Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone e istruzione degli uffici elettorali dei Comuni**

**511** I Governi cantonali designano il servizio (*ufficio elettorale del Cantone*) incaricato di dirigere le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

**512** Disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché siano loro trasmessi *i moduli per lo spoglio*, giusta l'allegato 2 dell'ODP. I Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP).

<sup>15</sup> Art. 144 Cost. (RS **101**; <http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html>); art. 14a del preventivo ordinamento dei funzionari del 30 giu. 1927 nella versione dell'8 ott. 1999 (RU **2000 411**, cifra II; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2000/411.pdf>) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 nov. 2001 sull'entrata in vigore della LPers per la Posta (RS **172.220.116**; [http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172\\_220\\_116/a2.html](http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html)).

## **52 Notificazione del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica**

Entro il 1° marzo 2011 i Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale la data del lunedì che è stato stabilito dal diritto cantonale come termine per la presentazione delle candidature e comunicano se il termine per la modifica è di 14 o di sette giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Vi ricordiamo che per motivi tecnici il termine di presentazione delle candidature *non* può essere stabilito all'ultimo lunedì di settembre (26 settembre 2011) e può essere fissato al penultimo lunedì di settembre (19 settembre 2011) soltanto qualora il vostro diritto cantonale limiti a sette giorni il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4 LDP).

## **53 Moduli per lo spoglio**

Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP<sup>16</sup>, il Governo cantonale presenta *entro il 1° gennaio 2011* una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non deve essere presentata alcuna domanda per moduli modificati già autorizzati dal Consiglio federale per l'elezione del Consiglio nazionale nel 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 o 2007.

## **54 Esortazione a presentare proposte di candidatura**

I Governi cantonali invitano per tempo gli elettori a *presentare le proposte di candidatura*, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni:

**541** Le proposte di candidatura devono *giungere* ai Governi cantonali al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° agosto 2011 e il 20 settembre 2011 stabilito dal vostro diritto cantonale, durante l'orario d'ufficio. La data del timbro postale del giorno di invio *non è quindi sufficiente* per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

**542** Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida *ogni* candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del candidato (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

**543** Nessun candidato può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); se una persona figura su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura.

<sup>16</sup> RU 1978 721–741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426–2428, 2002 1757

**544** Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP) ed essere provvista nell'intestazione di una *denominazione* che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte di candidatura con elementi identici nella denominazione principale e che intendono congiungerle, devono designare una proposta come lista privilegiata (art. 23 secondo periodo LDP); i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti a detta lista privilegiata (art. 37 cpv. 2<sup>bis</sup> secondo periodo LDP), sempre che non possano essere attribuiti in virtù di criteri regionali. Un elettore non può firmare più di una proposta. Nel caso contrario il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun elettore può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, i numeri minimi di firmatari sono i seguenti:

*Tabella 2*

1.	Zurigo	400	11.	San Gallo	200
2.	Berna	400	12.	Grigioni	100
3.	Lucerna	100	13.	Argovia	200
4.	Svitto	100	14.	Turgovia	100
5.	Zugo	100	15.	Ticino	100
6.	Friburgo	100	16.	Vaud	200
7.	Soletta	100	17.	Vallese	100
8.	Basilea Città	100	18.	Neuchâtel	100
9.	Basilea Campagna	100	19.	Ginevra	200
10.	Sciaffusa	100	20.	Giura	100

**545** I partiti politici che si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2010 presso la Cancelleria federale<sup>17</sup>, sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme, per quanto presentino nel Cantone *un'unica* proposta di candidatura (art. 24 cpv. 3 lett. b LDP) e nella legislatura uscente rappresentino il Cantone nel Consiglio nazionale oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 21 ottobre 2007 abbiano ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel Cantone medesimo (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP). Il partito che soddisfa queste tre condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se entro il 1° maggio 2011 notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

<sup>17</sup> Art. 76a LDP, cfr. la lista figurante all'indirizzo:  
[http://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/pa/par\\_2\\_2\\_2\\_3.html](http://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/pa/par_2_2_2_3.html)

Nessuna autorità può essere chiamata a rispondere di dati che risultino superati, incompleti o errati a causa della mancata comunicazione di modifiche da parte di un partito. La Confederazione non risponde dei dati figuranti nel registro dei partiti il cui contenuto o la cui esistenza sia riconducibile a modifiche non comunicate. Nessuna persona lesa può limitarsi a invocare l'«ufficialità» e la pubblica fede del registro. In assenza di una violazione dei doveri di servizio (illiceità) la Confederazione non risponde.

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che essi potranno rinunciare senza alcun rischio a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si sono sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto effettivamente registrare per tempo e validamente con lo stesso nome nel registro dei partiti della Cancelleria federale.

**546** La proposta deve designare i firmatari con l'indicazione del nome e del cognome, dell'anno di nascita (meglio ancora se con la data di nascita esatta), della professione, dell'indirizzo del domicilio politico (nelle grandi località, via e numero); per i candidati dovranno essere indicati anche il luogo d'origine, il sesso e la data esatta di nascita (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 24 cpv. 1 LDP). Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nel modello di modulo dell'allegato 3a dell'ODP (RU 2002 3207-3209 = allegato 7; cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

**547** I firmatari delle proposte devono designare *un rappresentante e un suo sostituto* per i rapporti con l'autorità. Se vi rinunciano è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia stabilire che questo termine sia abbreviato a una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

**548** A due o a più liste può essere allegata, entro lo scadere del termine di modifica previsto nel vostro Cantone (14 giorni oppure sette giorni dopo il termine di presentazione delle candidature), la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte di candidatura sono congiunte (congiunzione di liste). Le sotto-congiunzioni tra liste sono ora ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1<sup>bis</sup> LDP). Tranne il caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale, una lista deve essere designata come lista privilegiata (cfr. n. 544). Un gruppo di liste congiunte è considerato, rispetto alle altre liste, come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP). Le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP). Le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione devono contenere almeno le indicazioni secondo il modulo dell'allegato 3b dell'ODP (RU 1994 2428 = allegato 8; art. 8e cpv. 1 ODP).

Se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata. Occorre inoltre esigere, in particolare

per quanto concerne le liste di partiti differenti, una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa. Non è lecito neutralizzare (considerandolo voto non emesso) alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato).

**549** L'adeguamento della denominazione della lista non deve invece rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 4 LDP ammette soltanto le modifiche ordinate dal Cantone.

## **55                    Controlli e scadenze particolari**

**551**        Oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, in ciascun Cantone tutte le candidature devono essere minuziosamente verificate manualmente. Nel periodo in cui vanno effettuati tali controlli ciascun Cantone deve pertanto disporre del personale necessario.

**552**        Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese (ad esempio il rilascio d'ufficio delle attestazioni di diritto di voto) devono se necessario anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura e la stampa dei giochi di schede. Entro il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, notificato in modo vincolante alle autorità federali, le attestazioni del diritto di voto devono essere *raccolte*.

## **56                    Notificazioni alla Cancelleria federale**

**561** I Cantoni devono comunicare senza indugio alla Cancelleria federale, per fax (n. 031/322 58 43 o 031/325 50 53), le proposte di candidatura (art. 21 cpv. 3 LDP). Visto che il termine per il deposito delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, il più presto l'8 agosto 2011 e il più tardi il 19 settembre 2011 e il candidato proposto in più liste di diversi Cantoni dev'essere stralciato dalla seconda e dalle successive liste (art. 27 LDP), è indispensabile che trasmettiate *immediatamente* alla Cancelleria federale le proposte. Le proposte devono essere compilate secondo il modello A (allegato 5) e indicare i dati personali di ciascun candidato (cognome, nome, data di nascita, sesso, professione, luogo d'origine e domicilio) e il numero rispettivo, consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. *Qualsiasi successiva rettifica o congiunzione di liste dev'essere immediatamente comunicata alla Cancelleria federale, per fax* (n. 031/322 58 43 o 031/325 50 53) o per posta elettronica (nrw2011@bk.admin.ch).

**562** Gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 2002<sup>18</sup> sul Parlamento in combinato disposto con l'articolo 2 LOGA<sup>19</sup> e con gli articoli 6–8 e l'allegato 1 OLOGA<sup>20</sup> disciplinano i motivi d'incompatibilità. Non possono far parte né del Consiglio nazionale né del Consiglio degli Stati le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale (art. 14 lett. a LParl), i giudici da essa non eletti dei

<sup>18</sup> RS 171.10; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171\\_10.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c171_10.html)

<sup>19</sup> RS 172.010; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172\\_010.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_010.html)

<sup>20</sup> RS 172.010.1; [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172\\_010\\_1.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c172_010_1.html)

tribunali della Confederazione (art. 14 lett. b LParl), il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento e dei tribunali della Confederazione nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, salvo se leggi speciali dispongono altrimenti (art. 14 lett. c LParl), e i membri della direzione dell'esercito (art. 14 lett. d LParl); inoltre i membri di organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. e LParl; per un elenco si veda in FF 2006 3719–3724 = <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>), e infine le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante (art. 14 lett. f LParl; per un elenco si veda in FF 2006 3719–3724 = <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>). Per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento gli uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno emanato il 17 febbraio 2006 principi interpretativi comuni e un elenco non esaustivo delle organizzazioni e persone interessate<sup>21</sup>. I principi interpretativi servono agli uffici per sottoporre al proprio Consiglio una decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità di un'attività con un mandato parlamentare. La decisione è in seguito presa dal Consiglio competente.

Per quanto concerne la *procedura*, secondo l'articolo 15 della legge sul Parlamento spetta all'interessato dichiarare per quale delle due cariche opta. I motivi d'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale con quello di consigliere agli Stati, con la carica di consigliere federale o di giudice del Tribunale federale prevedono una decisione immediata della persona interessata (art. 15 cpv. 1 LParl); gli altri motivi d'incompatibilità (art. 14 lett. b–f LParl) prevedono che il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo egli non abbia cessato di esercitare l'altra funzione (art. 15 cpv. 2 LParl). In base all'articolo 173 numero 2 capoverso 2 della legge sul Parlamento questa normativa è entrata in vigore all'inizio della legislatura uscente.

**563** Nel caso di *candidati al servizio della Confederazione* occorre prestare particolare attenzione all'*indicazione della professione*. L'indicazione deve *assolutamente figurare già nella proposta*, affinché a queste persone possa essere chiesto, ove fossero elette, di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare, che potrebbero eventualmente essere incompatibili<sup>22</sup>.

**564** Gli impiegati della Confederazione devono dichiarare, qualora siano eletti al Consiglio nazionale, quale delle due cariche incompatibili scelgono; in caso contrario abbandonano la carica parlamentare al più tardi sei mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale (art. 15 cpv.2 LParl).

<sup>21</sup> FF 2006 3719; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/3719.pdf>

<sup>22</sup> Art. 144 Cost. (RS 101; <http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a144.html>); art. 14a del precedente ordinamento dei funzionari del 30 giu. 1927 nella versione dell'8 ott. 1999 (RU 2000 411, cifra II; <http://www.admin.ch/ch/i/as/2000/411.pdf>) in combinato disposto con l'art. 2 dell'ordinanza del 21 nov. 2001 sull'entrata in vigore della LPers per la Posta (RS 172.220.116; [http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172\\_220\\_116/a2.html](http://www.bk.admin.ch/ch/i/rs/172_220_116/a2.html)).

**565** In ogni caso i membri del Consiglio federale, del Consiglio degli Stati e del Tribunale federale come pure il cancelliere della Confederazione o il generale non possono assumere un mandato nel Consiglio nazionale senza aver precedentemente rinunciato alla loro altra carica (art. 144 cpv. 1 Cost.).

**566** Alla scadenza del termine per la modifica il Cantone trasmette alla Cancelleria federale entro 24 ore una copia di tutte le liste comprese le indicazioni circa *le rettifiche apportate* (art. 8d cpv. 4 ODP).

## **57                    Struttura delle schede**

Nell'*allestire le schede* per l'elezione occorre attenersi ai seguenti principi:

**571** *le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni* di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP);

**572** ogni lista dev'essere provvista di un *numero* (art. 30 cpv. 2 LDP);

**573** ciascun *candidato* deve ricevere un *numero* consistente nel numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, i numeri dei candidati devono comprendere quattro cifre (ad es. la 3<sup>a</sup> candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre, è raccomandato di assegnare due volte il *medesimo* numero ai candidati il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti;

**574** gli aventi diritto di voto devono ricevere un elenco dei dati di tutti i candidati e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora il vostro Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1<sup>bis</sup> e art. 5 cpv. 1 secondo periodo LDP).

## **58                    Preparazione dei moduli**

Se si forniscono agli uffici elettorali i moduli 2 e 4 *prestampati* recanti la denominazione delle liste e i nomi dei candidati, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'*ultima* lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere barrato. I candidati cumulati dal loro partito devono essere iscritti *una sola volta* sul modulo 2; essi devono nondimeno essere menzionati nello stesso ordine delle schede prestampate. I candidati ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello figurante sulle schede (cfr. n. 573).

## **6 Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale**

### **61 Modulo 1**

**611** Nel *modulo 1* devono essere iscritti sia il numero delle schede invariate, separatamente per ogni lista, sia le indicazioni corrispondenti delle schede variate.

**612** Le schede senza denominazione di partito sono considerate schede variate, ma costituiscono un gruppo a parte; la loro quantità deve essere iscritta anche nel modulo 1, nell'ultima colonna a destra.

### **62 Determinazione dei risultati nei Comuni**

Nei Comuni i risultati sono accertati nel seguente modo:

#### **621 Classificazione delle schede**

**621.1** Dopo l'apertura delle urne, le schede sono ripartite in schede nulle (art. 38 LDP), schede bianche e schede valide.

**621.2** Si contano immediatamente le schede nulle e le schede bianche, se ne iscrive il numero nei moduli 1 e 4 (processo verbale) e si mettono definitivamente da parte.

**621.3** Le schede valide sono suddivise in schede *invariate* e schede *variate*. Le liste senza intestazione sono considerate schede variate.

**621.4** Le schede variate e quelle invariate sono successivamente classificate secondo la denominazione della lista – tenuto conto che *le schede senza denominazione di lista o di partito formano un gruppo speciale* – e iscritte nel *modulo 1*. Il numero delle schede invariate e di quelle variate deve inoltre essere iscritto, separatamente per ogni lista, nei corrispondenti *moduli 2*, e il totale di tutte le schede invariate e variate, con designazione di partito, nel *modulo 4*. In questo modulo deve pure essere riportato il numero delle schede senza intestazione già iscritto nel modulo 1.

#### **622 Procedura per le schede variate**

**622.1** Le schede variate devono dapprima venir corrette.

**622.11** Occorre *cancellare* con una matita colorata:

**622.111** le ripetizioni in soprannumero del nome di un candidato menzionato più di due volte;

**622.112** i nomi che non figurano su nessuna lista del circondario elettorale;

**622.113** i nomi iscritti in modo illeggibile e i candidati non identificabili;

**622.114** i nomi cumulati (doppio voto per determinati candidati) mediante l'uso di virgolette o con i termini «idem», «dito» ecc.;

**622.115** i nomi in soprannumero.

**622.12** Vanno poi *integrati* i numeri mancanti dei candidati.

**622.13** Occorre *controllare* se i numeri dei candidati concordano con i nomi. In caso di divergenza tra il nome e il numero, è determinante il nome; il numero deve essere corretto conseguentemente.

**622.14** I voti non emessi contano come *suffragi di complemento*:

**622.141** quando una scheda porta un'intestazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle intestazioni pubblicate ufficialmente, non lascia, per il tenore, alcun dubbio sull'identità della stessa;

**622.142** quando una scheda non porta alcuna intestazione, o porta un'intestazione non chiara, ma reca il numero progressivo di una lista pubblicata ufficialmente;

**622.143** quando una scheda reca la denominazione esatta di una lista e un numero progressivo che non concorda con la denominazione; in questo caso è determinante la designazione della lista (art. 37 cpv. 4 LDP);

**622.144** quando una scheda reca solo la denominazione del partito, ancorché quest'ultimo abbia presentato più liste *regionali* nel Cantone; i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista della regione in cui la scheda è stata votata (art. 37 cpv. 2 LDP);

**622.145** se una scheda reca solo il nome del partito, benché nel Cantone quest'ultimo abbia presentato diverse liste non differenziate o non solo differenziate a seconda di criteri *regionali*, bensì secondo l'*età*, il *sesso* o l'*ala del partito*; in questo caso i suffragi di complemento sono computati nella lista il cui numero progressivo figura sulla scheda; se tale numero manca, i suffragi di complemento sono computati nella lista designata *lista privilegiata* al momento della notifica (art. 37 cpv. 2<sup>bis</sup> secondo periodo LDP; cfr. n. 548).

**622.2** Fatta questa operazione, le schede sono numerate progressivamente nell'apposito spazio lasciato in bianco, in alto a destra (o a sinistra); per ogni lista si comincia dal numero 1.

**622.3** Successivamente, le schede variate vengono iscritte nei fogli di conteggio, allestiti separatamente per ogni lista e per le liste senza intestazione (*modulo 3*). Su uno stesso foglio di conteggio possono dunque essere iscritte soltanto le schede recanti la *medesima* denominazione di lista o soltanto le schede *senza* denominazione di partito.

**622.4** Per *ogni* lista e per le schede *senza* intestazione deve essere allestita una ricapitolazione speciale (*modulo 3a*). I risultati di queste ricapitolazioni sono poi riportati sul *modulo 3b* (prospetto riassuntivo di tutte le liste) e i totali iscritti in fondo e a destra della tabella.

**622.5** A fini del *controllo* le cifre totali verticali sui moduli 3, *3a* e *3b* sono divise per il numero dei seggi del Cantone. Il risultato deve corrispondere a quello delle schede verificate.

## **623 Modulo 2**

Sul modulo 2 possono ora essere riassunti i suffragi personali e di partito, sia delle schede invariate, sia di quelle variate.

**623.1** Per ogni lista (*tranne* le schede *senza* intestazione, cfr. n. 623.3) è compilato un esemplare (con copia) del modulo 2. Nella *prima* colonna (suffragi delle schede *invariate*) è iscritto ancora una volta, per ogni nome di candidato non cumulato, il numero suindicato delle schede invariate. In caso di cumulo, è indicato il numero doppio.

**623.2** Sulla scorta del modulo *3b*, nella *seconda* colonna sono poi iscritti i suffragi personali di tutte le schede *variate* (incluse quelle senza intestazione).

**623.3** I voti non emessi provenienti dalle schede *senza* intestazione sono indicati *una sola volta* nel modulo 2 dell'*ultima* lista.

## **624 Modulo 4**

I moduli 1-*3b* sono inseriti nel *modulo 4*.

**624.1** Dapprima devono essere completate le indicazioni sulla prima pagina del modulo 4.

**624.2** Sulla pagina 2 sono iscritti l'uno accanto all'altro e addizionati verso destra i suffragi personali e i suffragi di complemento di ogni lista. Dopo l'iscrizione e l'addizione dei suffragi di tutte le liste di partito, sono sommati verticalmente i numeri recati nelle tre colonne. L'addizione orizzontale del totale dei suffragi personali e del totale dei suffragi di complemento dà il totale di tutti i voti di partito. Nell'apposita linea in basso va riportato il numero dei voti non emessi iscritto nel modulo 2 dell'*ultima* lista. L'addizione finale dà il totale dei suffragi personali e di complemento e dei voti non emessi. Per verifica, questa somma è divisa per il numero dei seggi cui ha diritto il Cantone; il quoziente deve corrispondere al numero delle schede valide iscritto nella prima pagina del modulo 4.

## **63 Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali**

**631** L'ufficio elettorale cantonale allestisce un *processo verbale* in doppia copia che deve corrispondere al *modulo 5* per contenuto e disposizione.

**632** Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente l'articolo 40 capoverso 1 LDP e a calcolare il quoziente in modo corretto e conforme al testo della legge, segnatamente anche per quanto concerne i programmi informatici e la ripartizione di mandati tra liste congiunte.

**633** L'ufficio elettorale cantonale indica nel processo verbale *i candidati eletti e non eletti* di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali secondo il modello B (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio; cfr. allegato 6), come anche il rispettivo numero consistente nel *numero della lista e in quello del posto occupato* nella medesima.

## **64 Diagramma**

Per le operazioni di spoglio abbiamo compilato un *diagramma* illustrante lo svolgimento preciso dell'iscrizione dei risultati nei moduli. Ve ne trasmettiamo un esemplare pregandovi di chiarire il fabbisogno del vostro Cantone. Il numero desiderato di esemplari può essere ottenuto, a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna. Le ordinazioni devono essere trasmesse alla Cancelleria federale entro il 31 marzo 2011.

## **7 Informazione e procedura di ricorso**

### **71 Notificazione dei risultati**

Vi invitiamo a provvedere, con tutti i mezzi adeguati, affinché l'accertamento dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. A tale scopo, favorite chiedere agli organi ufficiali designati a tal fine nel vostro Cantone (autorità comunali, circondariali e distrettuali), di notificare immediatamente i risultati dell'elezione, per *fax*, telefono o posta elettronica, alla vostra Cancelleria di Stato o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi indicato. La Cancelleria di Stato, o l'ufficio centrale *trasmetterà immediatamente dopo l'accertamento* alla Cancelleria federale per fax (n. 031/322 58 43 o 031/325 50 53) il risultato del Cantone *senza* attendere la scadenza del termine di ricorso.

### **72 Invio immediato alla Cancelleria federale di una copia del processo verbale**

*Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 e 5) dev'essere trasmessa immediatamente, quindi prima della scadenza del termine di ricorso e senza essere firmata, alla Cancelleria federale (art. 13 cpv. 3 ODP). Secondo l'articolo 14 capoverso 2 ODP, all'Ufficio federale di statistica (UST) devono essere inviate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso, tutte le schede, imballate separatamente per Comune; inoltre, i Cantoni con il sistema proporzionale inviano all'UST anche i moduli 1-4.*

L'UST trasmetterà tempestivamente ai Cantoni le informazioni concernenti la trasmissione di dati e materiali a scopi statistici. Dato che non necessita più di tutti i documenti da tutti i Cantoni, l'UST si accorderà a tempo debito con i singoli Cantoni in merito alla trasmissione dei dati e del materiale. Considerata la crescente informatizzazione delle procedure i Cantoni sono invitati a trasmettere all'UST tutti i dati, segnatamente anche il *modulo 3b, in formato elettronico*.

### 73 Procedura di ricorso

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP, il *ricorso* dev'essere presentato mediante invio raccomandato (R) al *Governo del Cantone* entro tre giorni dalla *pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*. Giusta l'articolo 79 capoversi 1 e 3 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e *notifica* la decisione al ricorrente e alla Cancelleria federale *al più tardi il giorno successivo alla decisione*. La decisione del Governo può, secondo gli articoli 82 lettera c, 88 capoverso 1 lettera b e 100 capoverso 4 LTF, essere impugnata presso il Consiglio nazionale entro tre giorni dalla sua notificazione.

**731** Tutti i ricorsi devono poter essere trattati tra il 23 ottobre 2011, giorno dello scrutinio, e il 5 dicembre 2011, giorno della seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché *il termine di ricorso decorre dal giorno seguente la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale*, vi invitiamo a prendere ogni provvedimento utile affinché i risultati secondo il modulo 5 siano pubblicati nel corso della settimana dopo la votazione ma *il più tardi martedì 1° novembre 2011*, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione dei rimedi di diritto (art. 52 cpv. 2 LDP); tre esemplari dell'edizione devono inoltre essere inviati immediatamente alla Cancelleria federale.

**732** Per *l'indicazione dei rimedi di diritto*, raccomandiamo la formula seguente: «Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante *invio raccomandato (R)* al Governo cantonale».

**733** Se necessario, occorre prevedere un *numero speciale* del Foglio ufficiale. Soltanto in questo modo è garantito che il Tribunale federale possa essere in possesso prima dell'inizio della sessione di eventuali ricorsi presentati al Consiglio nazionale contro decisioni del Consiglio di Stato.

**734** *L'originale* firmato del *processo verbale* dell'ufficio elettorale cantonale (modulo 5 o in casi speciali, previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 ODP).

**735** Vi preghiamo di *trasmettere senza indugio alla Cancelleria federale (Consiglio nazionale, c/o WB U 126, 3003 Berna, fax 031/322 58 43 o 031/325 50 53) una copia di tutti i ricorsi ricevuti*, affinché l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale possa esaminare, prima della seduta costitutiva di questo Consiglio, eventualmente anche i casi riguardo ai quali il Governo cantonale non ha ancora deciso entro la data della seduta commissionale.

**736** Per evitare ulteriori indugi nella procedura di ricorso, la decisione del Governo cantonale dovrebbe essere *immediatamente notificata al ricorrente e alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP)*, ma *al più tardi il giorno successivo alla decisione, e inviata assolutamente per espresso/invio raccomandato (R)*. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che la deputazione del vostro Cantone non possa partecipare sin dall'inizio del periodo di legislatura ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della vostra decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla Cancelleria federale (art. 79 cpv. 3 LDP). In effetti, il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre soltanto dalla notificazione della medesima. La

Cancelleria federale deve informare senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e si possa evitare che prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è oggetto di un ricorso ancora in sospeso.

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente (cfr. DTF 125 V 65): «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro tre giorni (art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF). Il ricorso va consegnato al Tribunale federale (indirizzo: Tribunale federale svizzero, Mon Repos, 1000 Losanna 14) oppure all'indirizzo di questo alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF) al più tardi l'ultimo giorno del termine».

La presentazione di un ricorso presso il dipartimento incaricato della sua istruzione anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso; per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali questo contraddirebbe l'articolo 8 PA (RS 172.021) secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Per quanto attiene ai ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto che il ricorrente motivi il ricorso con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente deve quindi indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

**737** Qualora le irregolarità contestate non possano aver avuto alcun influsso determinante sull'esito dell'elezione ciò non costituisce più un motivo per non entrare nel merito; vi invitiamo tuttavia a respingere *senza esame approfondito* siffatti ricorsi insufficientemente motivati (art. 79 cpv. 2<sup>bis</sup> LDP).

## **74                    Informazione degli eletti**

Vi invitiamo infine a *informare* immediatamente per scritto ogni eletto circa la sua elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

## **8                    Processi verbali**

### **81                    Ordinazione dei moduli**

L'articolo 8 capoverso 2 ODP stabilisce che i Cantoni possono ottenere i moduli per lo spoglio (n. 1–5), a prezzo di costo, presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (Vendita delle pubblicazioni), 3003 Berna, per il tramite della Cancelleria federale. In allegato, vi trasmettiamo pertanto un *gioco completo dei moduli* in formato originale<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> I modelli di tali moduli sono pubblicati nell'allegato 2 ODP (RU 1978 721–741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426–2428, 2002 1757).

## **82 Termine per l'ordinazione**

Vi preghiamo di ordinare i moduli, nonché i modelli A e B, alla Cancelleria federale, entro il 15 giugno 2011, e di utilizzare a tal fine il bollettino d'ordinazione (allegato 2) sul quale è necessario indicare esattamente quanti esemplari di ogni modulo vi occorrono.

Vi ricordiamo che si tratta di moduli senza designazione di partito e senza nomi di candidati.

## **9 Scadenario**

Alla presente circolare è allegata una *lista di controllo cronologica* (allegato 1) che indica i *termini* per determinati lavori e per l'informazione delle autorità federali. Per garantire lo svolgimento corretto delle elezioni del Consiglio nazionale, vi preghiamo di provvedere affinché tutti questi termini siano scrupolosamente rispettati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, i sensi della nostra massima stima.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

## Lista di controllo cronologica

### A: Preparativi amministrativi

#### *a. da parte dei Cantoni*

N.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
1.	53	Domande di modificazione dei moduli	31 dicembre 2010
2.	52	Notificazione del termine cantonale di presentazione delle candidature e del termine per la modifica (art. 8a ODP)	1° marzo 2011
3.	64	Ordinazione del diagramma presso la Cancelleria federale «Classificazione delle schede ricevute/delle schede variate»	31 marzo 2011
4.	54	Invito a presentare le proposte di candidatura	31 maggio 2011
5.	35	Comunicazione riguardante le eccezioni nell'organizzazione degli uffici elettorali comunali (Allegati 3 e 4)	15 giugno 2011
6.	81 + 82	Ordinazione dei moduli e dei modelli A e B (Allegati 2, 5 e 6)	15 giugno 2011

#### *b. da parte dei partiti (facoltativa)*

N.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
7.	545	Soltanto per i partiti che adempiono le condizioni per l'iscrizione nel registro dei partiti ma che non sono ancora iscritti: invio alla Cancelleria federale dei documenti di registrazione per l'iscrizione volontaria nel registro dei partiti	31 dicembre 2010
8.	545	Notifiche da parte dei partiti iscritti nel registro dei partiti delle modifiche degli statuti, dei nomi, della sede, nonché dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza o alla gestione	1° maggio 2011

Allegato 1 (seguito)

**B: Presentazione delle candidature e rettifica delle liste**

N.	Numero nella circolare	Fase	Giorno della settimana	Se il termine di presentazione delle candidature è il:							
				8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	
I.	541	Consegna delle proposte di candidatura (art. 21 LDP)	Lunedì	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	
II.	561	Notifica delle proposte alla Cancelleria federale (art. 21 cpv. 3 LDP) (telefax 031/322 58 43 o 031/325 50 53)	Martedì	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	
III.	561 + 543	Stralcio di candidature plurime sulle liste di un Cantone (art. 27 cpv. 1 LDP)	Martedì	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	
IV.	565	Notificazione degli stralci alla Cancelleria federale (telefax 031/322 58 43 o 031/325 50 53 o e-mail: <i>nrw2011@bk.admin.ch</i> ) e invio ai rappresentanti delle liste	Mercoledì	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	
V.	561	Stralcio da parte della Cancelleria federale delle candidature plurime su liste di diversi Cantoni (art. 27 cpv. 2 LDP)	Giovedì	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.	
VI.	548 + 561	Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine breve per la rettifica (7 giorni)	Lunedì	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	26.9.	
VII.	548 + 561	Rettifica dei difetti (art. 29 LDP) e congiunzioni di liste (art. 31 LDP) con termine normale per la rettifica (14 giorni)	Lunedì	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	26.9.	impossibile	
VIII.	561 + 566	Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (telefax 031/322 58 43 o 031/325 50 53 o e-mail: <i>nrw2011@bk.admin.ch</i> ) con termine breve per la rettifica (7 giorni)	Martedì	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	
IX.	561 + 566	Notifica alla Cancelleria federale dei cambiamenti risultanti dalla rettifica delle liste (telefax 031/322 58 43 o 031/325 50 53 o e-mail: <i>nrw2011@bk.admin.ch</i> ) con termine normale per la rettifica (14 giorni)	Martedì	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	impossibile	

**C: Elezione e accertamento dei risultati**

Let.	Numero nella circolare	Operazione	Ultimo termine ordinario
a.	–	Pubblicazione delle liste (art. 32 LDP)	Nel prossimo numero del Foglio ufficiale cantonale
b.	36–364	Consegna delle schede e delle guide elettorali (art. 33 e 34 LDP) agli elettori e alla Cancelleria federale	13 ottobre 2011 (per gli Svizzeri all'estero fine settembre 2011)
c.	Introduzione	<b>Giorno dell'elezione</b>	<b>23 ottobre 2011</b>
d.	71, 72 e 37	Trasmissione dei risultati alla Cancelleria federale e all'Ufficio federale di statistica (UST) secondo le istruzioni inviate separatamente dall'UST	Immediatamente dopo il conteggio
e.	74	Informazione dei candidati eletti	Immediatamente dopo la determinazione dei risultati
f.	731-733 e 37	Pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale; invio di tre esemplari del Foglio ufficiale cantonale alla Cancelleria federale	1° novembre 2011
g.	734 e 37	Invio dell'originale firmato del processo verbale (modulo 5, eventualmente modulo 4) alla Cancelleria federale	Immediatamente dopo la scadenza del termine di ricorso, eventualmente dopo la decisione del Governo cantonale concernente un ricorso
h.	735 e 37	Invio alla Cancelleria federale di una copia di tutti i ricorsi ricevuti dal Governo cantonale	Immediatamente dopo aver ricevuto il ricorso
i.	736, 737 e 37	Invio per espresso/invio raccomandato (R) della decisione del Governo cantonale al ricorrente e alla Cancelleria federale	Il giorno seguente la decisione del Governo cantonale, ma il più tardi il 17 novembre 2011
j.	72 e 37	Invio di tutte le schede e dei moduli 1–4 all'Ufficio federale di statistica	Entro dieci giorni dopo lo scadere del termine di ricorso, ma il più tardi entro il 17 novembre 2011 o d'intesa con l'Ufficio federale di statistica.

Nationalratswahlen 2011

*Anhang 2*

Election du Conseil national en 2011

*Annexe 2*

Elezione del Consiglio nazionale 2011

*Allegato 2*

<b>Bestellschein</b> für neutrale	
– Formulare 1–5	] (= ohne Vordruck von Listen- und Kandidatennamen)
– Modelle A und B	
– Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung»	
<b>Commande</b> de	
– formules neutres 1 à 5	] (= sur lesquelles ne figurent ni listes, ni noms de candidats)
– modèles neutres A et B	
– Formules types «Liste de candidats» et «Apparetement»	
<b>Bollettino di ordinazione</b> dei	
– moduli 1–5	] (= senza indicazione della lista, né dei candidati)
– modelli A e B	
– Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»	

*(Bis am 15. Juni 2011 an die Bundeskanzlei einzusenden)*

*(A envoyer à la Chancellerie fédérale d'ici au 15 juin 2011)*

*(Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2011)*

Kanton Canton Cantone		Abzuliefern an à envoyer à da inviare a	
Formular Formule Modulo	Anzahl Nombre Numero	Musterformular Formules types Modelli di moduli	Anzahl Nombre Numero
1		Wahlvorschlag	
2		Liste de candidats	
3		Proposte di candidatura	
3a		Listenverbindung	
3b		Apparetement	
4		Congiunzione di liste	
5		Modell	Anzahl
5a		Modèle	Nombre
5b		Modello	Numero
		A	
		B	
Ort/Lieu/Luogo		Datum/Date/Data	Unterschrift/Signature/Firma

Nationalratswahlen 2011

*Anhang 3*

Election du Conseil national en 2011

*Annexe 3*

Elezione del Consiglio nazionale 2011

*Allegato 3*

Kanton

Canton

Cantone

---

**Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro**

**Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral**

**Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio**

Name der politischen Gemeinde <b>ohne</b> eigenes Wahlbüro	Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde
Nom de la commune politique <b>n'ayant pas de</b> bureau électoral	Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de
Nome del Comune politico <b>senza</b> ufficio elettorale proprio	Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen

sind zu richten an

Name

①

Pour tout renseignement,

veuillez vous adresser à

Nom

②

Per eventuali informazioni

rivolgersi a

Nome

③

---

Ort, Datum, Unterschrift

Lieu, date, signature

Luogo, data e firma

---

Nationalratswahlen 2011	<i>Anhang 4</i>
Élection du Conseil national en 2011	<i>Annexe 4</i>
Elezione del Consiglio nazionale 2011	<i>Allegato 4</i>

Kanton  
Canton  
Cantone

---

**Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)**

**Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)**

**Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali**

Name der politischen Gemeinde mit <b>mehreren</b> Wahlbüros (Zählkreisen)	Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Nom de la commune politique ayant <b>plusieurs</b> bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)	Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement
Comune politico con <b>più</b> uffici o circondari elettorali	Designazione degli uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an	Name	①
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à	Nom	①
Per eventuali informazioni rivolgersi a	Nome	①

---

Ort, Datum, Unterschrift  
Lieu, date, signature  
Luogo, data e firma

---











